SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

(53ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori » **(1416)** (*D'iniziativa dei senatori Baldini e Salari*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 666, 667, 668, 669
CAROLI, *relatore* 666, 668
KUNTZE 667
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 668, 669

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio):**

PRESIDENTE . . 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657 658, 660, 661, 662, 663, 665, 666
BERLINGIERI, *relatore* 650, 651, 652, 653, 654, 655 656, 657, 658, 659, 660, 661, 664
KUNTZE . . . 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
MAGLIANO 665
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 651, 652, 653, 655, 656, 657 658, 659, 660, 662, 664, 665
MONNI 650, 652, 663
NICOLETTI 656
PACE 650, 662, 663, 665
PAFUNDI 650
POËT 658
TESSITORI . . *Pag.* 655, 659, 660, 661, 663, 664
TOMASSINI 650, 653

« Proroga del termine di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, recante provvidenze per la regolamentazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » **(2128)** (*D'iniziativa del senatore Pinna*) e « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » **(2317)** (*D'iniziativa del deputato Lucifredi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 2317, con assorbimento del disegno di legge n. 2128):**

PRESIDENTE 670, 672
KUNTZE 671
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 671
POËT, *relatore* 671

« Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 » **(2273) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 669, 670
CAROLI, *relatore* 669, 670
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 670
MONNI 670
NICOLETTI 670

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Tessitori, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Bernardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Ricordo alla Commissione che abbiamo esaurito nelle precedenti sedute la discussione generale — che, quindi, può considerarsi conclusa — e che dobbiamo passare oggi all'esame degli articoli.

Ricordo altresì che si è convenuto di accantonare le norme relative alla prevenzione della delinquenza minorile e alla rieducazione dei minorenni disadattati. Ci occuperemo pertanto dei primi 5 articoli, passando poi all'articolo 59.

Iniziamo, pertanto, l'esame degli articoli.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(*Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena*)

L'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena esercita le seguenti attribuzioni:

1) cura la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati, in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; promuove, di intesa con le Amministrazioni statali interessate, il coordinamento delle attività degli enti di qualsiasi natura e dei privati concernenti la prevenzione della delinquenza dei minorenni;

2) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ad alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive;

4) esercita ogni altra attribuzione ad essa devoluta dalla legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Tomassini un emendamento tendente ad inserire nella rubrica, dopo la parola: « istituti », la parola: « servizi ».

TOMASSINI. Non credo sia necessario illustrare l'emendamento, visto che è già di per sè quanto mai chiaro.

PACE. Ritengo che questo emendamento sia superfluo, in quanto il concetto di servizio è già insito in quello di istituto: sarebbe come voler dire che in tribunale si amministra la giustizia!

MONNI. Condivido il pensiero del collega Pace. Il titolo fissa le attribuzioni dell'Amministrazione, la quale, evidentemente dovrà occuparsi degli istituti, nei quali poi sono anche previsti i servizi. In altre parole, cioè, all'Amministrazione sono affidati alcuni istituti i quali poi, a loro volta, dovranno svolgere i vari servizi.

PAFUNDI. È ovvio che negli istituti siano compresi anche i servizi.

BERLINGIERI, *relatore*. Vorrei pregare il presentatore di ritirare questo emendamento.

TOMASSINI. Già altre volte la maggioranza e il relatore hanno affermato

recisamente che qualcosa era ovvia, ma poi, in sede di applicazione della legge, l'ovvietà non è più parsa tale all'interprete. Quando poi, per confermare il nostro punto di vista, ci siamo richiamati alle opinioni espresse da alcuni parlamentari, ci è stato risposto che se veramente la cosa era così pacifica poteva anche essere indicata a chiare lettere. Così, ad esempio, è successo in occasione dell'ultima legge sull'amnistia: allora dissi che una categoria sarebbe rimasta esclusa dal provvedimento, ma nonostante ciò il Senato decretò che era ovvio che anche essa doveva rientrare nel provvedimento. A quanto sembra, però, questo non apparì così ovvio all'interprete, che giustamente disse che se noi volevamo quella certa cosa potevamo dirla chiaramente.

Da tutto ciò può trarsi la conclusione di carattere generale che l'esplicito è sempre di vantaggio per l'interprete.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore. Ritengo infatti l'aggiunta del tutto pleonastica, perchè in ogni Amministrazione esistono degli organi di vario grado per l'espletamento dei vari servizi.

P R E S I D E N T E . Visto che il presentatore insiste, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Tomassini e altri.

(*Non è approvato*).

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente ad inserire, al n. 1), dopo le parole: « la rieducazione dei minorenni », la parola: « socialmente ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A questo articolo è stato presentato dal senatore Tomassini un secondo emendamento, tendente a sostituire il n. 1) con il seguente: « cura la prevenzione della delinquenza minorile mediante la rieducazione dei minorenni disadattati in senso antisociale, in relazione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; opera in stretto collegamento con le Amministrazioni statali e gli enti locali che hanno competenza nei problemi minorili ».

La prima parte di questo emendamento è preclusa dall'avvenuta approvazione dello emendamento Pace. Pertanto l'eventuale discussione e la votazione dovranno aver luogo soltanto sulla parte riguardante i rapporti dell'Amministrazione con lo Stato e gli enti locali.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Per quanto riguarda l'obbligo di operare in stretto collegamento con le Amministrazioni statali e con gli enti locali competenti per i problemi minorili, questo concetto si ritrova, sotto forma di facoltà, negli articoli successivi, come avremo modo di vedere in seguito. Non vorrei però che questa facoltà si trasformasse, come richiesto dall'emendamento in parola, in obbligo, visto che ciò provocherebbe una coercizione per il Ministero della giustizia e quindi per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Tomassini.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore, visto che questo emendamento porrebbe dei limiti all'opera dell'Amministrazione interessata, la quale può e deve attuare la prevenzione della delinquenza minorile non solo attraverso la rieducazione, ma anche con altri interventi, che possono essere suggeriti dall'evolversi della situazione soggettiva o oggettiva. L'emendamento Tomassini è quindi estremamente limitativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la parte non decaduta dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Tomassini.

(*Non è approvata*).

È stato poi presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento simile a quello

testè respinto. Esso però contiene un concetto in più.

Tale emendamento tende infatti a sostituire il numero 1) con il seguente: « cura la prevenzione della delinquenza minorile mediante la rieducazione dei minorenni disadattati in senso antisociale in relazione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, promuove il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione della delinquenza minorile, operando in stretto collegamento con le amministrazioni statali e con gli enti locali che hanno competenza nei problemi minorili ».

K U N T Z E . Mi sembrava che l'onorevole Sottosegretario di Stato fosse d'accordo per quanto riguarda quella precisazione nei confronti dei disadattati.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho detto però che noi preferiamo alla espressione: « minorenni disadattati in senso antisociale » contenuta nell'emendamento dei senatori Kuntze e altri l'espressione: « socialmente disadattati ».

K U N T Z E . Per questa parte allora il mio emendamento è superato. Per quanto si riferisce alla seconda parte, invece, debbo rilevare che, secondo il mio parere, essa non si discosta come concetto, almeno nelle grandi linee, dalla dizione attuale dell'articolo in esame: mi sembra anzi che la formulazione da noi adottata sia più incisiva e valga a rendere meglio il concetto di questa particolare attività che l'Amministrazione deve andare a svolgere in ordine alla prevenzione della delinquenza minorile di intesa con le altre Amministrazioni, con gli enti locali e, naturalmente, con gli enti privati che si occupano di questo particolare settore.

M O N N I . Pur rendendo omaggio alla attenzione ed alla diligenza del senatore Kuntze, desidero far rilevare che il n. 3) dell'articolo in esame completa il concetto espresso al n. 1), in quanto recita: « soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive ». Appare evidente quindi che il compito del coordinamento e della promozione è diviso tra i vari numeri che compongono l'articolo 1.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Il concetto è molto diverso, sostanzialmente diverso.

K U N T Z E . Come ha testè rilevato l'onorevole relatore si tratta di due concetti del tutto diversi: il n. 1) infatti si riferisce alla prevenzione della delinquenza minorile, mentre il n. 3) si riferisce all'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena.

M O N N I . Appunto per questo io ho detto che l'un numero integra l'altro: là dove un numero sembra manchevole l'altro lo completa.

K U N T Z E . Pur rendendo anche io omaggio all'acume del senatore Monni, insisto nel dire che i due concetti sono fondamentalmente diversi perchè diversa è proprio l'oggettività della norma. Mi sembra peraltro che il nostro emendamento non alteri affatto il significato dell'attuale dizione e nel contempo — consentitemi questa autoesaltazione — renda meglio il concetto che si è voluto esprimere nel testo governativo

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Il senatore Kuntze afferma che il suo emendamento non altera sostanzialmente il concetto che si è voluto esprimere; a me pare invece che non sia così. Una cosa infatti è la espressione « coordina » che si ritrova al n. 3) e un'altra cosa è viceversa l'espressione contenuta nel suo emendamento, la quale pone una norma coercitiva nei confronti dell'Amministrazione quando prescrive « operando in stretto collegamento ... »: si inserisce cioè un concetto che vincola in un certo senso quel coordinamento dell'Amministrazione, che libero si è mantenuto con l'espressione usata originariamente nel disegno di legge.

Per tali motivi il relatore esprime parere nettamente contrario all'emendamento in esame.

K U N T Z E . Desidero far rilevare che il senatore Berlingieri per poter giungere alla conclusione cui è pervenuto ha operato una contaminazione tra il n. 1) e il n. 3), mentre per il momento noi dobbiamo soffermarci soltanto sul n. 1). Ora, secondo il mio parere, il Governo — ripeto — nel formulare questa norma si è proposto proprio quello che noi diciamo, soltanto che noi lo diciamo in una maniera che ci sembra più corretta e più aderente alla sostanza di ciò che effettivamente si intendeva dire.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è d'accordo con il relatore. Debbo dire peraltro che potremmo anche accettare l'espressione « problemi minorili » contenuta nell'emendamento del senatore Kuntze, che sostituisce la locuzione « prevenzione della delinquenza dei minorenni » poichè appare un allargamento indubbiamente opportuno: ma la struttura del testo dell'articolo, per le ragioni poc'anzi espresse dall'onorevole relatore preferiremmo che fosse quella da noi proposta. Faccio inoltre notare che nello emendamento presentato dai senatori Kuntze ed altri viene meno il riferimento alla attività dei privati che si occupano dei problemi minorili, riferimento che noi riteniamo invece opportuno mantenere.

In conclusione quindi ritengo che la seconda parte del n. 1) potrebbe essere così formulata: « promuove, di intesa con le altre Amministrazioni statali interessate, il coordinamento delle attività degli enti di qualsiasi natura e dei privati che riguardano i problemi minorili ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del n. 1) presentato dai senatori Kuntze e altri, nella parte non preclusa dalla votazione sull'analogo emendamento Tomassini ed altri. non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato Misasi, tendente a sostituire le parole: « concernenti la prevenzione della delinquenza dei minorenni » con le altre: « che riguardano i problemi minorili ».

(*È approvato*).

Al n. 3) dello stesso articolo 1 è stato presentato un emendamento dai senatori Kuntze ed altri ed uno dai senatori Tomassini ed altri: tali emendamenti sono identici salvo la parola « stretto » che non è contenuta nel primo emendamento. Essendo pertanto l'emendamento dei senatori Tomassini ed altri più lontano dal testo, pongo in discussione quest'ultimo, che tende a sostituire il testo del n. 3) con il seguente: « cura, operando in stretto collegamento con le Amministrazioni statali, gli enti locali competenti e gli enti privati volontari, l'assistenza in favore dei sottoposti a misure di sicurezza personale non detentive e dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena nella prima fase del loro reinserimento sociale ».

T O M A S S I N I . L'emendamento mi sembra oltremodo chiaro: ritengo pertanto che sia inutile che mi soffermi ad illustrarlo.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario a tale emendamento perchè mi pare che l'espressione usata nel testo governativo non solo comprenda più o meno gli stessi concetti, ma sia anche più precisa come formulazione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento in esame nel suo insieme: ovviamente lo stesso parere vale per l'emendamento dei senatori Kuntze ed altri. Si potrebbe peraltro accettare solo l'espressione « nella prima fase del loro reinserimento sociale ».

K U N T Z E . Anzitutto desidero ringraziare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'accoglimento dell'ultimo periodo del nostro emendamento, a proposito del quale devo dire che noi avevamo ritenuto di pre-

disporre una formulazione che fosse in un certo senso più comprensiva, mettendo soprattutto in luce il fatto che l'Amministrazione della giustizia in una materia così delicata deve operare in collegamento con tutte quelle altre Amministrazioni e con quegli enti che si occupano di assistenza in questo settore.

Per quanto si riferisce ai privati, desidero chiarire inoltre che noi non intendiamo escluderli, ma riteniamo opportuno fare riferimento agli enti privati e non ai singoli privati, poichè ci pare che sia un po' fuori da ogni previsione logica che questi possano operare in collegamento con le Amministrazioni statali per la soluzione dei problemi minorili e per l'assistenza dei dimessi dal carcere. Se il singolo privato pertanto ha una particolare competenza in materia scriverà un volume, un trattato, una monografia, cercherà di sollecitare dall'Autorità competente i provvedimenti che riterrà opportuni, ma mi pare che non possa operare in collegamento con le Amministrazioni statali e con gli enti locali per raggiungere tale scopo. Ecco la ragione per la quale noi abbiamo fatto riferimento soltanto agli enti privati, di cui conosciamo l'esistenza e di cui apprezziamo enormemente l'attività.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. A questo proposito debbo far presente che a Milano e a Torino — questo mi risulta per esperienza diretta — esistono dei privati di primissimo piano non solo per competenza, ma anche per ammirata generosità, i quali profondono a tale scopo non solo le proprie esperienze, ma anche i propri beni. Ora, secondo il mio parere, nulla di meglio vi è per il privato che vedersi lusingato con un invito ufficiale a profondere questi tesori di sapienza, di esperienza ed anche pecuniari, per cui ritengo che sia di grande opportunità mantenere la dizione attuale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti congiuntamente gli emendamenti presentati dai senatori Tomassini ed altri e Kuntze ed altri.

(*Non sono approvati*).

L'onorevole Sottosegretario di Stato suggerisce un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del n. 3) dopo le parole « non detentive » le altre « nella prima fase del loro reinserimento sociale »; che figurano alla fine dei due emendamenti testè messi ai voti e non approvati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio*)

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni disadattati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale e, previe le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole « rieducazione dei minorenni disadattati » le altre « in senso antisociale ».

K U N T Z E . Poichè è stato accolto all'articolo 1 un emendamento che, sia pure sotto altra forma, contiene il concetto da noi espresso — ritengo infatti che sia stato sufficientemente chiarito che l'espressione « socialmente disadattati » approvata all'articolo 1 vuolsi intendere nel senso antisociale o asociale — sono del parere che anche per l'articolo 2 si possa usare la stessa formulazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Concordo con il senatore Kuntze.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione di questo emendamento in analogia a quanto è stato fatto per l'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Kuntze ed altri, che in seguito alla modifica apportata, risulta così formulato: inserire dopo le parole « rieducazione dei minorenni » l'altra « socialmente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Istituti di studi penitenziari*)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena*)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri e Tomassini ed altri un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo.

K U N T Z E . Riteniamo opportuno sopprimere questo articolo non perchè non condividiamo il pensiero in esso espresso, ma semplicemente perchè ci sembra che esso debba essere oggetto di una norma di carattere regolamentare. Pertanto, poichè al provvedimento in esame dovrà indubbiamente seguire un regolamento, la norma contenuta nell'articolo 4, per mantenerci più aderenti a quella che è la tecnica legislativa, dovrebbe in questo essere trasferita.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo proprio in aderenza a quelle perplessità manifestate dal senatore Maris in sede di discussione generale in ordine ad una competenza più o meno specifica del personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena. Mi pare infatti che stabilire nella legge i criteri in base ai quali sarà scelto il personale in questione suoni maggiore garanzia e ci metta in condizione appunto di superare ogni difficoltà ed ogni perplessità.

T E S S I T O R I . Sono perfettamente d'accordo con il senatore Berlingieri.

Vorrei pregare pertanto il senatore Kuntze di riflettere sul fatto che non è esatto — almeno così a me pare — che quella contenuta nell'articolo 4 sia una norma che debba trovare posto nel regolamento.

A parte il fatto che non si sa quando tale regolamento potrà essere elaborato ed approvato, la norma dell'articolo 4 è una norma di carattere generale che poi nel regolamento dovrà trovare la sua esplicazione agli effetti pratici. Questa norma di carattere generale, essendo tale, non può quindi non trovare collocazione nella legge sostantiva. Per tale ragione — pur avendo sempre lamentato che nelle leggi che andiamo facendo si insinuano norme che dovrebbero trovare luogo solo nel regolamento: le leggi infatti in passato erano molto più brevi e più semplici, ma resistevano al tempo! — sono dell'avviso che

la norma dell'articolo 4 debba essere mantenuta nel disegno di legge e non trasferita nel regolamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è d'accordo con il relatore e con il senatore Tessitori ed è pertanto contrario alla soppressione dell'articolo.

K U N T Z E . Non insistiamo nella votazione dell'emendamento proprio perchè vogliamo che risulti chiaramente che non siamo contrari al concetto espresso dall'articolo 4 e che ne abbiamo proposto la soppressione soltanto perchè ci sembrava — e manteniamo questa opinione — che fosse più opportuno che una norma regolante l'assunzione del personale trovasse posto nel regolamento di attuazione della legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento*)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

K U N T Z E . Credo che il nostro emendamento si illustri da sè. Mi sembra infatti superfluo dire espressamente in una legge che in una scuola, che è diretta alla formazione del personale militare che dovrà poi esplicare quelle particolari funzioni, cura particolare deve essere rivolta a rafforzare nel personale stesso la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

È intuitivo, secondo il mio parere, che tale scuola debba proporsi questo compito poichè se non se lo proponesse non avrebbe alcuna ragione d'essere.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Potrei anche essere d'accordo con il senatore Kuntze perchè effettivamente mi pare che sia un poco mortificante per i docenti stessi di queste scuole specificare nella legge che particolare cura deve essere rivolta a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità. Altrimenti la stessa cura particolare dovrebbe essere raccomandata anche nelle scuole e nei corsi per la preparazione dei magistrati.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che gli insegnamenti che si svolgono in questi corsi di aggiornamento potrebbero in teoria riferirsi a nozioni tecniche di criminologia ad esempio, che non comprendono evidentemente il concetto espresso nel comma in questione. Voglio cioè sottolineare che si tratta di un concetto specifico, che non è incluso automaticamente nei concetti espressi nei commi precedenti.

N I C O L E T T I . A me pare che non vi sia nulla di male a richiamare specificamente questo concetto.

K U N T Z E . In tutte le scuole militari le materie che si insegnano sono tecniche, ma è certo che esse si propongono di formare nel giovane aspirante ufficiale quella coscienza che gli faccia esplicare il suo dovere nella maniera migliore. Mi pare quindi che il comma sia del tutto superfluo, richiamando quello che è il fine principale che deve proporsi la scuola.

N I C O L E T T I . A mio avviso, però, il richiamo alla coscienza delle specifiche responsabilità non nuoce.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi rimetto a ciò che la Commissione deciderà in proposito.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quale rappresentante del Governo, insisto per il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma presentato dai senatori Kuntze ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 5 i senatori Kuntze ed altri e Tomassini ed altri hanno presentato due emendamenti di identico contenuto tendenti ad aggiungere un articolo 5-*bis* del seguente tenore:

« L'Amministrazione esplica i compiti di cui all'articolo precedente, mediante uffici centrali e periferici, con rispettive competenze specifiche ispirate ai criteri del decentramento.

La struttura dell'Amministrazione centrale si articola secondo le esigenze organizzative e tecniche della differenziazione tra minorenni, giovani dai 18 ai 25 anni e adulti ».

K U N T Z E . Poichè siamo ancora all'esame dei primi articoli del disegno di legge, che riflettono le attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena noi riteniamo che si debba specificare il modo come i suoi compiti vengono espletati, facendosi un riferimento particolare agli uffici centrali e periferici, riferimento peraltro che ritengo debba essere condiviso in relazione ad una maggiore efficacia della prevenzione, dell'assistenza e della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. In altre parole, è necessario — secondo il nostro parere — che questa attività sia ispirata ai criteri del decentramento.

Ancora più importante ci sembra poi il secondo comma di questo nostro articolo aggiuntivo che, in fondo, non fa altro che riflettere un'esigenza che è stata messa in luce attraverso i più recenti studi di diritto penitenziario, quella cioè di tenere presente la differenziazione che esiste tra minorenni, giovani dai 18 ai 25 anni di età e delinquenti adulti. Tale differenziazione trova accoglimento nella scienza, nella dottrina, negli studi più recenti — ripeto — di diritto penitenziario per cui siamo del parere che non sia affatto superfluo farne cenno nel disegno di legge. Se sono stati accolti infatti dei princìpi sia pure solamente di carattere etico, mi pare che questo, che è un principio che attiene proprio all'organizzazione dell'Amministrazione in relazione a quei princìpi a cui si ispira, debba essere anch'esso accolto dalla Commissione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi pare che le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Kuntze ed altri attengano tutte alle modalità del funzionamento dell'Amministrazione e che pertanto la loro più giusta collocazione sia nel regolamento.

K U N T Z E . Credo che questa non possa essere materia di regolamento, in quanto risponde proprio ai criteri ai quali deve ispirarsi l'Amministrazione per strutturarsi di fronte a queste particolari questioni.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo potrebbe anche rimettersi alla Commissione per quanto si riferisce alla prima parte dell'articolo aggiuntivo proposto, relativa al decentramento amministrativo pur non essendo necessaria in merito una normativa specifica, dato che il decentramento amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria è già attuato e risulta confermato nel testo che stiamo discutendo con il riferimento che si fa all'articolo 8 alle Direzioni distrettuali e all'articolo 142 agli ispettori distrettuali per gli istituti per adulti.

Per quanto si riferisce inoltre alla seconda parte si fa notare che essa è pleonastica perchè la ripartizione in uffici già esiste nell'Amministrazione centrale: nell'ambito infatti della Direzione generale sono in funzio-

ne un ufficio per la rieducazione dei minorenni ed un altro ufficio per i detenuti ed internati adulti. La costituzione di un altro ufficio per i giovani adulti non appare necessaria, pur sottolineando che l'Amministrazione già attua una differenziazione di trattamento tra i giovani adulti e gli adulti anche con la messa in funzione di istituti appositi destinati alla categoria dei giovani adulti. Comunque sembra inopportuno determinare in questa sede la ripartizione delle competenze dei vari uffici della Direzione generale considerato che per il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, relativo all'ordinamento dei servizi del Ministero della giustizia, la ripartizione degli uffici nell'ambito di ciascuna Direzione generale rientra nella competenza del Ministro.

Per queste ragioni esprimiamo parere contrario alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, in relazione alle dichiarazioni testè fatte dal rappresentante del Governo, propongo di mettere ai voti per divisione l'articolo aggiuntivo 5-*bis* presentato dai senatori Kuntze ed altri e Tomassini ed altri.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Metto pertanto ai voti il primo comma di tale articolo, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo aggiuntivo in esame, al quale il Governo ed il relatore si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

Sempre dopo questo articolo il senatore Poët propone di inserire un altro articolo aggiuntivo 5-*bis* del seguente tenore:

« Il personale minorile frequenta corsi e attua tirocini, seminari ed incontri nell'apposita Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni istituita con decreto ministeriale 20 marzo 1957 presso istituti di osservazione e di trattamento».

P O Ë T . La Scuola in questione, che è stata istituita con decreto ministeriale nel 1957, ha rappresentato uno strumento valido per l'ammodernamento dei metodi rieducativi in questo particolare campo. A mio parere sarebbe quindi opportuno che essa fosse sanzionata esplicitamente nel presente provvedimento in considerazione anche del fatto che una cosa sarebbero i corsi genericamente formulati ed un'altra i corsi fatti presso una Scuola istituzionalmente prevista dalla legge.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi rimetto in proposito alla Commissione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo in esame. A tale riguardo si osserva che, poichè l'articolo 3 del disegno di legge in discussione prevede la costituzione di un Istituto di studi penitenziari, è evidente che compete a tale Istituto la organizzazione dei corsi per le varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

In conseguenza anche l'attuale Scuola di formazione del personale minorile deve essere necessariamente inquadrata nel detto Istituto appunto per quella considerazione unitaria delle varie attività demandate all'Amministrazione. D'altra parte, poichè il citato articolo 3 prevede che le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sarà, in sede di organizzazione, esaminata la ripartizione delle varie branche di attività al fine di realizzare quella specializzazione del personale nei rispettivi settori di competenza.

Non è quindi che si voglia ignorare la Scuola di cui trattasi, anzi sotto certi aspetti la si vuole inserire in una visione più organica.

P O Ë T . In seguito alle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato ritiro l'articolo aggiuntivo 5-*bis* da me proposto.

P R E S I D E N T E . Accantonando quindi — come convenuto — la parte relativa al-

la prevenzione della delinquenza minorile e alla rieducazione dei minorenni disadattati, passiamo a quella che riguarda la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

PARTE II

ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

Norme generali del trattamento

Art. 59.

(*Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti*)

Il trattamento penitenziario non può essere contrario al senso di umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Il trattamento penitenziario tende al riadattamento sociale dei soggetti mediante l'impiego di mezzi conformi al senso di umanità ».

K U N T Z E . Pur condividendo il concetto al quale si ispira il disegno di legge, con tale emendamento vogliamo soltanto sottolineare quella che è la finalità primaria cui deve richiamarsi il trattamento penitenziario in relazione al dettato della Costituzione. Ci sembra quindi che, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, il testo da noi proposto sia da preferirsi a quello governativo. Sostanzialmente peraltro non vi è alcuna innovazione, ma si tratta soltanto di una migliore formulazione, a nostro parere, della norma.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Kuntze ed altri perchè non tiene conto della personalità dei detenuti. Difatti la lettera dell'articolo 59 pone chiaramente in luce non solo la necessità di provvedere alla rieducazione dei soggetti, ma anche alla « reintegrazione e sviluppo della personalità ». Io credo che questo fine della rieducazione sia preminente, proprio per ottenere la citata reintegrazione della personalità. Pertanto il duplice fine cui tende l'articolo 59 può essere adempiuto in maniera completa solo se rimane inalterato tutto il testo del disegno di legge. Sono quindi contrario, ripeto, all'approvazione di questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

T E S S I T O R I . Anche se forse sono un po' in ritardo, vorrei proporre alla Commissione di sostituire, al primo comma, la formula negativa « non può essere contrario » con l'espressione positiva « deve essere conforme ».

K U N T Z E . Se la Commissione è d'accordo nell'accogliere l'emendamento or ora proposto dal senatore Tessitori, noi siamo pronti a rinunciare al nostro emendamento.

T E S S I T O R I . Ritengo che la formulazione da me proposta sia migliore, perchè infatti quella attualmente prevista dal disegno di legge non può non sorprendere il lettore di questo testo, in quanto da esso sembrerebbe che vi è oggi in Italia qualcuno che usa metodi contrari al senso di umanità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Tessitori.

(*È approvato*).

K U N T Z E . Visto l'esito della votazione, ritiro, come annunciato, il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Al secondo comma di questo articolo 59 è stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento soppressivo dell'intero comma.

K U N T Z E . Anche questo emendamento si ispira agli stessi motivi che erano alla base di quelli presentati ai primi articoli del disegno di legge in esame. Naturalmente non è che noi si sia contrari ai princìpi contenuti nella legge, ma, mentre alcune norme sono espressione di puro carattere etico (quindi superflue in una legge), altre potrebbero trovare, a nostro avviso, più adeguata formulazione nel regolamento di attuazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi sembra che questo secondo comma contribuisca proprio a ribadire il principio del rispetto della personalità dei detenuti. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dal senatore Kuntze.

(*Non è approvato*).

Al quarto comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento soppressivo dell'intero comma.

K U N T Z E . A noi sembra che questo quarto comma sia del tutto superfluo. Potrei fare mio a questo punto l'argomento portato poco fa dal senatore Tessitori a proposito del primo comma dell'articolo: leggendo queste righe si potrebbe infatti pensare che vi sia oggi un trattamento non improntato ad assoluta imparzialità o che, quanto meno, fino ad oggi si sia operato in maniera diversa da quella indicata dalla legge. Non credo pertanto che questo comma possa essere approvato.

T E S S I T O R I . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Kuntze per quello che ha detto, e che risponde al concetto che ha determinato la mia istanza di modificazione di una parte del primo comma ed anche, mi si consenta di dirlo, per quel fondo di fiducia verso questi istituti che la considerazione fatta dal senatore Kuntze rivela.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io posso anche rimettermi alla Commissione e la fiducia negli istituti è una cosa che comprendo perfettamente. Mi rendo però anche conto che questa è la legge che dà vita al nuovo ordinamento penitenziario, è una divisa che il Paese si dà in una sua branca fondamentale; quindi alcune espressioni che possono sembrare tautologiche sono egualmente appropriate, tenendo anche conto di quali sono i soggetti destinatari di queste norme. Del resto in questo comma non si fa che affermare un principio, moderno, serio, democratico e civile, la cui sottolineatura non significa necessariamente che prima non fosse

applicato. Questa espressione significa soltanto che il legislatore ha voluto ribadire un certo concetto nel momento in cui riorganizza tutta la materia e mi sembra quindi che non sarebbe fuori luogo mantenere la espressione del quarto comma del disegno di legge.

T E S S I T O R I . Se però, in base a questo principio, dovessimo ripetere nella legge tutte le norme costituzionali in materia non finiremmo più.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma presentato dal senatore Kuntze.

(*Non è approvato*).

Al quinto comma è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sopprimere le parole « e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione ».

K U N T Z E . Questo emendamento è ispirato agli stessi princìpi che erano alla base dei miei precedenti emendamenti. Quando infatti nella norma si dice che « Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti », e quando si sa che l'istruzione, il lavoro e la religione fanno parte di tali attività consentite, non vedo il motivo per cui si debba introdurre questa esemplificazione, che potrebbe anche assumere un carattere pressochè tassativo, nel senso di significare che possono essere esplicate soltanto attività analoghe a queste. Sarà poi compito del regolamento specificare quali sono le attività consentite e stabilire quali sono i mezzi più idonei alla rieducazione del detenuto. Il nostro emendamento, cioè, tende ad ottenere che non siano introdotte nella legge parole superflue.

T E S S I T O R I . Vorrei fare osservare al senatore Kuntze che questo capoverso ha dei presupposti del tutto diversi sia da quelli del comma precedente (per il quale avevo aderito alla sua istanza) che di altri.

Il comma precedente, infatti, atteneva all'eguaglianza giuridica del trattamento di tutti i detenuti, uguaglianza che non poteva essere diminuita o negletta, nè sulla base delle diverse condizioni economiche nè delle diverse nazionalità, eccetera.

In questo comma invece viene dettata una norma di carattere generale e di natura precettiva circa le materie che dovrebbero costituire la spina dorsale della rieducazione dei detenuti. Alla base di questa educazione dovrebbe esservi, secondo il testo del disegno di legge, la trinità formata dall'istruzione, dal lavoro e dalla religione. Si potrà discutere se sia il caso di escludere uno o più di questi punti: secondo l'emendamento dovrebbero essere esclusi tutti. Però il pericolo cui accennava il collega Kuntze è del tutto ipotetico (stavo per dire fantastico); in realtà noi abbiamo bisogno che siano chiariti anche nella legge quali sono, secondo la concezione sociale, i presupposti che ci assicurano la rieducazione e quindi il reinserimento dei detenuti, una volta espiata la pena, nella società. Pertanto riteniamo, in conformità ai presupposti fondamentali della Carta costituzionale e allo spirito della nostra attuale società, di poter affermare che fondamento della rieducazione dei detenuti sono l'istruzione, il lavoro (concepito come elemento non di sofferenza o di castigo, ma di risanamento morale) e la religione: il fatto religioso è indubbiamente profondamente educativo, perchè più intimamente penetra nell'animo dell'individuo, ponendolo di fronte a problemi di carattere generale, stavo per dire di carattere eterno.

Riteniamo pertanto che affermare questi princìpi in un testo che ha carattere propedeutico nel quadro generale di quella che è la politica totalmente nuova che si intende seguire in questa materia, riteniamo, dicevo, che sia indispensabile. Mi dichiaro quindi contrario per questo motivo all'emendamento soppressivo.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Non credo vi sia nulla da aggiungere a quanto detto in modo così preciso dal senatore Tessitori. Mi limiterò quindi a dire che il legislatore ha voluto chiaramente indicare qua-

li sono i pilastri fondamentali della rieducazione del detenuto perchè ha considerato quest'ultimo alla stessa stregua di un libero cittadino: se per questo i tre fattori della istruzione, del lavoro e della religione sono basilari, così deve essere anche per i detenuti. Non solo, ma l'articolo 59 contiene anche un'espressione che ribadisce la necessità di mantenere ferma la parola della legge; questo lo si ravvisa nel fatto che il legislatore si è preoccupato di dire che al detenuto deve essere assicurata non solo la possibilità di svilupparsi, di educarsi e di reinserirsi nella società, ma anche il risanamento morale.

Sono quindi contrario alla soppressione di questo quinto comma.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo fa sue le argomentazioni del senatore Tessitori e si dichiara contrario all'emendamento soppressivo Kuntze.

P A C E . Anche io sono contrario allo emendamento sostenuto dal senatore Kuntze perchè — ove pure si volesse sopprimere contro ogni razionalità del sistema il penultimo capoverso dell'articolo 59 — resterebbero sempre in piedi i successivi articoli 60, 61 e 62 che, indipendentemente dalla enunciazione generica di tale capoverso, determinano il modo in cui deve essere perseguita la rieducazione.

K U N T Z E . Questo invece dimostra appunto la superfluità della norma contenuta nel comma che noi proponiamo di sopprimere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del penultimo comma presentato dai senatori Kuntze ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 59 quale risulta con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Art. 60.

(*Istruzione*)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dall'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole « a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo ».

K U N T Z E . Noi proponiamo la soppressione di questi aggettivi che sono aggiunti alla parola « contenuto » perchè o essi esauriscono tutte le possibili materie che formano oggetto di letture ed allora sarebbe del tutto superfluo e inutile introdurre questa elencazione nella legge, o vogliono avere un significato restrittivo, limitativo, nel senso che qualcosa possa essere escluso dalla lettura, ed allora noi non potremmo comunque accettarle, in quanto si ricadrebbe di

nuovo in quella discriminazione che ancora oggi è adottata in certi istituti per cui determinate letture, per esempio quelle di carattere politico, non sono consentite.

P A C E . L'onorevole collega consentirebbe, ad esempio, anche la lettura di libri di criminologia?

K U N T Z E . In tal caso la formulazione dovrebbe essere diversa: nell'articolo cioè dovrebbe dirsi che sono escluse le letture che abbiano per oggetto libri di questo genere. Quando invece si dice che possono essere introdotte ed ammesse negli istituti penitenziari solo le letture di carattere informativo, istruttivo, educativo e ricreativo non so se si potrebbe poi escludere quel tipo di letture al quale fa riferimento il senatore Pace perchè potrebbero rientrare tra le letture ricreative. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti libri gialli.

T E S S I T O R I . Pare anche a me che questa norma si presenti come degna di considerazione e di approfondimento maggiori. In primo luogo infatti vi è da rilevare che nel comma in questione è detto: « Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici . . . »; a questo proposito ci si può domandare di che cos'altro dovrebbe invece essere fornita una biblioteca: forse di bombe o di pistole? Quindi, per amore dela lingua italiana, direi che potremmo fermarci alla parola « biblioteca » sopprimendo le altre « fornita di libri e di periodici », che evidentemente sono insite nella prima.

Per quanto si riferisce poi agli aggettivi relativi al contenuto dei libri e dei periodici, di cui il senatore Kuntze propone la soppressione, vi è da dire che effettivamente questi possono subire nell'attuazione della legge delle interpretazioni diverse: chi è infatti che deciderà se i libri ed i periodici in questione hanno tutte e quattro le qualità indicate o soltanto due o soltanto una di esse?

Sarei pertanto dell'opinione — se il Governo e la Commissione sono d'accordo — di rimettere tale materia al regolamento stabilendo in questa sede semplicemente che gli istituti penitenziari debbono disporre di una biblioteca del cui funzionamento saranno dettate le norme appunto nel regolamento di attuazione. Il secondo periodo del comma in esame — con la soppressione peraltro delle parole « A tal fine » — potrebbe invece essere mantenuto poichè il suo contenuto è diverso dal primo avendo lo scopo di difendere e di assicurare la libertà di scelta delle letture e la concessione quotidiana di adeguata disponibilità di tempo.

P R E S I D E N T E . Per la chiarezza della discussione desidero far presente che nella prima parte del comma in questione è contenuto un concetto che non è stato preso in considerazione dal senatore Tessitori nella sua esposizione, e cioè che la lettura dei libri deve essere favorita. Pertanto, ove il suggerimento dell'onorevole collega fosse accolto — sempre salvo l'approvazione da parte della Commissione e del Governo — si potrebbe dire: « Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca della quale deve essere favorita l'utilizzazione » o qualcosa di simile.

M O N N I . Il senatore Tessitori, che ha una esperienza certamente maggiore della mia, sa perfettamente che tutti i riferimenti che noi legislatori facciamo ai regolamenti *in fieri* sono quasi sempre dei riferimenti puramente fantastici; disgraziatamente infatti tutte le leggi che attendevano l'emanazione del regolamento di attuazione ne sono rimaste di solito prive. Ed al riguardo voglio ricordare che la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che fu passione di De Gasperi e desiderio di Segni e di molti altri, in vari articoli faceva anch'essa riferimento al regolamento. Ebbene: dopo 17 anni dalla sua emanazione il relativo regolamento ancora non esiste!

Ritengo quindi che non sia inopportuno che nel testo delle leggi si inseriscano a volte norme che a noi appaiono di carattere regolamentare, anche se tale inserimento potrà a molti apparire forse pleonastico, non necessario e non conforme ad una buona tecnica legislativa, soprattutto in considera-

zione del fatto — ripeto — che la possibilità di predisporre tali regolamenti è molto scarsa.

TESSITORI. A me pare, però, che quando nel comma è detto che si deve istituire una biblioteca si soddisfi quella esigenza prospettata dal senatore Monni e che pertanto tutto il resto, funzionamento e via dicendo, possa essere lasciato fuori e rimesso al regolamento.

Quello che a me interessa e preoccupa peraltro è soprattutto il problema relativo alla interpretazione dei quattro aggettivi richiamati nel testo governativo, che potrebbe determinare polemiche, discussioni e dispute del tutto inutili, che andrebbero evidentemente a danno della biblioteca stessa e, quindi, a danno della cultura dei detenuti.

Queste sono le considerazioni per le quali io pensavo di sveltire la norma, pur lasciandola integra nella sua sostanza.

KUNTZE. Potrei anche aderire a quella parte dell'emendamento proposto dal senatore Tessitori relativa alla soppressione delle parole « fornita di libri e di periodici » che veramente mi semprano superflue.

BERLINGIERI, *relatore*. Sono in perfetta aderenza con quello che ha poc'anzi detto il senatore Monni. Non a caso infatti il legislatore ha usato gli aggettivi in questione e non a caso si è espresso dicendo « una biblioteca fornita di libri e di periodici ».

Nel carcere della mia città, così come in quelli di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria vi è una biblioteca fornita di libri, ma non di periodici, mentre una biblioteca può essere fornita sia di libri che di periodici, come tiene a dire il legislatore.

Non si vuole affermare con ciò che la biblioteca così fornita debba funzionare in un modo o nell'altro, ma bisogna tener presente che nel nostro caso si tratta di soggetti non normali, si tratta di detenuti ai quali deve essere messa a disposizione una attrezzatura utile, capace di rieducarli, di reinserirli nella società, di integrarne la personalità. È per questo motivo che scopo del legislatore è che vengano favorite le letture sane, che rispondano alle finalità informative, educative e ricreative. Pertanto mi sembra che la lettura debba essere favorita, non soltanto per riempire il tempo libero dei detenuti (come è detto nella seconda parte di questo ultimo comma) ma anche in considerazione dei fini che deve raggiungere.

Il legislatore ha saputo stabilire un opportuno e sano dosaggio per quel che riguarda la quantità e la qualità dei libri da fornire ai detenuti. Sono concetti non regolamentari ma istituzionali e di guida, in considerazione del fine particolare altamente sociale ed educativo espresso dalla prima parte dell'articolo 59. Ritengo sommessamente che ogni parola, ogni concetto debba essere mantenuto nel modo espresso dal legislatore nel disegno di legge. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo confessare con molta sincerità, e mi perdoneranno i senatori, che non ho su questi emendamenti il parere degli uffici; e vorrei a me stesso meglio motivare e spiegare la ragione dell'inserimento di questi aggettivi. Debbo dire, quindi, che esprimerò una mia opinione personale, sulla base di una impressione che mi fa condividere alcune preoccupazioni avanzate su queste indicazioni che mi sembrano un po' generiche. Io vorrei poter avere il tempo di esaminare più a fondo questo punto e, in ogni caso, vista questa mia perplessità, mi rendo conto delle osservazioni fatte dal senatore Berlingieri; ma non escludo neppure l'importanza di quelle del senatore Tessitori, per cui, forse, potremmo rimetterci al regolamento che dovrà stabilire come la scelta va fatta. Le osservazioni che preoccupavano il senatore Kuntze mi sembra che vengano in parte garantite da quanto disposto subito dopo, e cioè che deve essere assicurata la libertà di scelta delle letture.

KUNTZE. Nell'ambito di quello che c'è nella biblioteca, non naturalmente di ciò di cui è vietata l'introduzione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è che io sia molto entusiasta dell'idea che si possa leggere tutto. Non so se lei potrebbe condividere il fatto che alcuni dei giornali, delle riviste piene di sesso e di violenza di cui sono infestate ormai le nostre edicole, possano pervenire nelle carceri. Credo che chiunque di noi reagirebbe a una cosa del genere. Non ho capito bene se l'aggettivo « ricreativi » non dia adito ad ogni possibilità perchè, mentre gli altri tre aggettivi hanno una certa finalità, quella di « ricreativo » mi pare difficile a stabilire. Ripeto, parlo a titolo personale perchè non so per quale disguido mi manca il parere degli uffici, ma io mi sento di apprezzare le perplessità che sono state avanzate. Mi rendo però anche conto che, proprio per la questione di principio che è stata sollevata, potrebbe essere opportuno soprassedere per consentire anche a me di meglio approfondire il tema. Altrimenti mi rimetto alla Commissione, perchè in coscienza non mi sento di dire quale sia la soluzione più adeguata.

P R E S I D E N T E . Vorrei proporre un emendamento del seguente tenore, che riassuma tutto ciò che abbiamo detto: « Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita anche di periodici della quale deve essere favorita l'utilizzazione; a tal fine deve essere assicurata la libertà di scelta delle letture e deve essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo ».

M A G L I A N O . Signor Presidente, io vorrei proporre, in conformità anche a quanto ha accennato l'onorevole Sottosegretario, di rimandare la votazione su questo emendamento in quantochè non è possibile rimandare a un regolamento, che non sappiamo come e quando sarà fatto e quando sarà applicato, di stabilire quali siano i volumi, i periodici e le pubblicazioni che possono essere consentiti e di cui deve essere divulgata la lettura.

Io penso che si dovrebbe parlare solo di pubblicazioni, periodici, libri, ecc., tendenti a raggiungere le finalità di cui all'articolo 59 ed escludere invece quelli che possono essere in contrasto con queste finalità. Infatti, « ricreativo », per esempio, può essere anche un libro divertente ma di cui, dal punto di vista del reinserimento di un disadattato, può essere dannosa e non vantaggiosa la lettura. Vorrei raccontare un episodio per chiarire il mio pensiero. In un carcere in cui vi è una piccola biblioteca alla quale tutti quanti hanno un po' contribuito con volumi e pubblicazioni, il direttore sceglie solo i libri che piacciono alla sua signora o alla sua figliola, i romanzi che in generale piacciono alle donne: tutte letture che ai detenuti non apportano alcun vantaggio.

K U N T Z E . Questo avvalora quello che affermava il senatore Tessitori.

M A G L I A N O . Propongo di soprassedere per riflettere ancora meglio.

P A C E . Io, onorevoli colleghi, voterei questo articolo così come è, ma faccio mio l'auspicio dell'onorevole senatore Monni che le biblioteche siano fornite non solo di libri, ma anche di periodici. Se si crede di variare la dizione del riferimento al contenuto informativo, istitutivo, educativo e ricreativo nell'altra formula proposta dal senatore Magliano, nulla opporrei purchè il concetto sia fermo. Io di questo mi preoccupo e per questo mi sono permesso prima di interrompere il senatore Kuntze: è necessario che nella legge sia stabilito che questi libri devono essere informati a spirito rieducativo e devono avere una impronta etica. Immaginate voi se la biblioteca del carcere contenesse dei libri sulla criminalità, se in un ambiente così chiuso e particolarmente suscettibile di anormali insorgenze vi fossero libri sulle perversioni sessuali; non parlo delle pubblicazioni scientifiche, ma di quelle dozzinali, correnti. Mi riferisco anche ad opere di pregio dei nostri tempi non vicini, come, per esempio, « Galera » di Tullio Murri. Il senatore Kuntze farebbe leggere, ad esempio, negli istituti penitenziari il libro « Galera » di Tullio Murri? Evidentemente no, poichè esso esercita un fascino vera-

mente agghiacciante: non per noi certo che abbiamo una personalità ed una struttura morale tali da farci guardare con occhio distaccato quel mondo tristo, ma capace di suscitare sconvolgenti propositi tra le sbarre della prigionia.

Personalmente tengo pertanto a dichiarare che sono favorevole — *ex informata conscientia* — all'approvazione del comma nel testo governativo.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato propone di accantonare temporaneamente l'approvazione di questo comma. Ritengo anche io che una rimeditazione su questo delicato argomento sia opportuna: si potrebbero pertanto approvare ora i primi cinque commi dell'articolo in esame, sui quali non vi sono emendamenti, accantonando per il momento l'ultimo onde consentire un maggiore approfondimento della questione.

K U N T Z E . Concordo perfettamente con la proposta testè fatta dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti i primi cinque commi dell'articolo 60.

(*Sono approvati*).

Poichè non vi sono osservazioni, come convenuto, l'ultimo comma dell'articolo è temporaneamente accantonato.

Ritengo, giunti a questo punto, che la discussione di questo disegno di legge possa continuare in altra seduta poichè sono all'ordine del giorno della seduta odierna altri argomenti altrettanto importanti ed urgenti. Invito nel contempo gli onorevoli colleghi a voler presentare gli eventuali emendamenti sugli articoli successivi entro la mattina di venerdì prossimo in modo che possano essere distribuiti ai Commissari e comunicati al Governo in tempo utile.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Salari: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori » (1416)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini e Salari: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con l'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori viene stabilito che per essere ammessi al concorso per l'accesso al ruolo occorre avere compiuto i 25 anni.

Per vero nell'originario testo del disegno di legge predisposto dal Ministro di grazia e giustizia era stata stabilita l'età di 21 anni, ma le Commissioni parlamentari ritennero opportuno elevare l'età a 25 anni per la considerazione che all'educatore si richiedono, oltre a sensibilità e preparazione, anche equilibrio, maturità e consapevolezza, qualità che è difficile riscontrare in persone molto giovani.

Con il disegno di legge in esame si vuole nel primo articolo stabilire invece che l'età minima sia di 18 anni per le seguenti considerazioni.

Per l'accesso alla carriera del personale di rieducazione è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che generalmente si consegue verso i 19 anni. I giovani quindi che vogliano partecipare ai concorsi per l'immissione in quella carriera debbono aspettare circa sei anni, il che comporta che molti di loro si orientano verso altre carriere e rimangono solo i meno provveduti che non hanno vinto altro concorso

e che non hanno trovato una sistemazione. Ciò porterebbe ad un abbassamento del livello del personale addetto al trattamento dei minori disadattati, mentre si riconosce la necessità di un personale di alta qualità e di buona ed elevata preparazione.

Peraltro il tempo occorrente per l'espletamento del concorso e poi per la frequenza dei corsi di formazione fa sì che la effettiva immissione al lavoro non avvenga prima che gli interessati abbiano compiuto i 21 anni.

Dopo di che vi è ancora il vaglio degli esami attitudinali, che porta all'eliminazione degli elementi non sufficientemente preparati e maturi. Senza dire, infine, che il personale più giovane può essere utilizzato per compiti più confacenti, come il lavoro nei gruppi-famiglia, nei *clubs* di tempo libero, eccetera.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si osserva ancora che molte persone che per diversi anni hanno speso le loro migliori energie nei compiti elevati ed impegnativi loro assegnati per la rieducazione dei minori, oggi si trovano nell'impossibilità di partecipare ai concorsi per avere superato il limite massimo di età.

Appare necessario perciò che sia disposto che ai primi due concorsi dopo l'entrata in vigore della legge che si andrà ad approvare, possono partecipare, senza limite di età, coloro che hanno svolto per almeno un anno attività rieducative negli Istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agente di custodia o di insegnante aggregato e sono in possesso dei requisiti prescritti. A ciò si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge.

In stato di disagio versano pure gli educatori muniti del titolo di istruzione secondaria di primo grado richiesto per il concorso per l'accesso al ruolo di sorvegliante, perchè è improbabile allo stato attuale che vengano banditi concorsi per l'accesso al ruolo di sorvegliante, in quanto tutti i posti che si rendono disponibili vengono assorbiti dalle varie disposizioni in favore di alcune categorie (legge 3 giugno 1950, n. 375, legge 24 febbraio 1953, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3).

Pertanto, con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si vuole stabilire che i posti che si renderanno disponibili nel ruolo del personale di sorveglianza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge vengano conferiti fino al massimo di due terzi a coloro che hanno svolto almeno per un anno attività rieducative negli Istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agenti di custodia e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al ruolo.

Le modifiche che si vogliono apportare appaiono giuste e fondate, e pertanto il disegno di legge, secondo il relatore, merita l'approvazione.

Mi riservo comunque di far presente, in sede di esame dei singoli articoli, delle inesattezze che sarà necessario correggere.

K U N T Z E . A nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame nelle sue grandi linee generali, soprattutto perchè si tratta di un provvedimento di giustizia nei confronti di tanti educatori che hanno espletato in maniera veramente lodevole il loro compito pur essendo dei semplici agenti di custodia, alcuni dei quali abbiamo avuto occasione di conoscere personalmente nel corso della visita che abbiamo fatto all'Istituto di rieducazione dei minori di Roma.

Le mie perplessità, che poi forse illustrerò più ampiamente in sede di discussione degli articoli, riguardano il limite minimo di età. Infatti, anche se per l'ingresso nelle carriere dello Stato è previsto il limite minimo di 18 anni in linea generale, mi sembra però che, per funzioni così delicate come quelle affidate al personale di questi istituti, sarebbe forse opportuno prevedere un limite di età superiore. Sarei d'accordo di tornare al limite di età previsto dal Governo nello originale disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età ». (Disposizione transitoria).

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo il seguente emendamento, tendente a sostituire, nella lettera *a*), le parole: « ad anni 18 » con le parole: « ad anni 21 ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Le ragioni di questo emendamento sono già state illustrate dal senatore Kuntze. Il Governo infatti ritiene opportuno, data la delicatezza della materia, ripristinare il limite originario di 21 anni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai primi due concorsi per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione ed ai primi due concorsi per l'accesso al ruolo del personale di sorveglianza che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno partecipare senza limite d'età coloro che hanno svolto per almeno un anno attività rieducativa negli Istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agenti di custodia o di insegnante aggregato e sono in possesso dei requisiti rispettivamente prescritti.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sopprimere alla seconda e terza riga le parole: « ed ai primi due concorsi per l'accesso al ruolo del personale di sorveglianza » e alla ultima riga la parola « rispettivamente ».

C A R O L I , *relatore.* Anche io mi sono stupito della presenza di queste parole che si chiede di sopprimere. Ho avuto quindi il sospetto che si sia trattato di un errore, cosa confermatami dal presentatore del disegno di legge.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il fatto è che non risulta vi siano attualmente elementi che potrebbero beneficiare di questa norma per quanto riguarda il ruolo di sorveglianza. L'unico problema che si pone in questa materia è quello degli agenti di custodia. La soppressione della parola « rispettivamente », inoltre, è puramente conseguenziale a quella delle altre parole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

In conseguenza di questa approvazione, si intende soppressa anche la parola « rispettivamente ».

Metto ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ferme le disposizioni vigenti sull'assunzione degli impiegati civili dello Stato, degli invalidi e mutilati per servizio, i posti che si renderanno disponibili nel ruolo del personale di sorveglianza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno conferiti fino ad un massimo di due terzi a coloro che hanno svolto per almeno un anno attività rieducative negli Istituti dipendenti

dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agente di custodia e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al ruolo.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire alle parole: « degli invalidi e mutilati per servizio », le parole: « e le riserve previste dalla legge a favore di determinate categorie di cittadini ».

Con il parere favorevole del Governo e del relatore, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro tre anni » con le parole: « entro cinque anni ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Siamo d'accordo sul disposto della norma, per cui si permette l'utilizzazione di elementi giovani, già selezionati e qualificati, ma sembra opportuno che il conferimento avvenga mediante concorso e che la deroga si estenda da tre a cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Questo perchè l'organico del ruolo di sorveglianza è talmente ristretto che consente di aver disponibili per queste categorie soltanto pochi posti all'anno, per cui si ritiene opportuno prolungare il periodo di vigenza della deroga. Si ritiene inoltre opportuno che questa assegnazione sia fatta mediante concorso, come si chiede nel nostro successivo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Sempre a questo articolo è stato presentato dal Governo un altro emendamento, tendente ad inserire dopo le parole: « saranno conferiti » e prima delle parole: « fino ad un massimo » le parole: « mediante concorso ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-1963 » (2273)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAROLI, *relatore.* Onorevoli colleghi, per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena sono occorse delle somme superiori a quelle stanziate in bilancio. Ciò è dipeso dal fatto che si trattava di lavori occorrenti a ben 255 complessi edilizi costituiti in gran parte da vecchi fabbricati (ex conventi, ex castelli, ex caserme) e non era facile prevederne la portata e il costo perchè, di anno in anno, si manifestava la necessità di opere di manutenzione sempre più complesse ed onerose.

Per gli esercizi finanziari anteriori al 1962-1963 varie Direzioni sono state costrette a intraprendere lavori e sostenere spese che non hanno trovato capienza nelle disponibilità di bilancio, per cui vi sono fatture da pagare a fornitori diversi e provviste effettuate a credito e che occorre liquidare, per l'importo complessivo di 19.951.000.

Col disegno di legge in esame, per ovviare al grave denunciato inconveniente e per provvedere alla sistemazione delle partite

insolute, si vuol dar sanatoria all'eccedenza di spesa come sopra indicata, e per fronteggiare il conseguente onere si propone la riduzione dello stanziamento del capitolo numero 1168, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967. Io credo che non possiamo rifiutare l'approvazione a questo disegno di legge che è così necessario per far fronte alle esigenze improvvisamente manifestatesi e che non si potevano prevedere.

N I C O L E T T I . Il capitolo n. 1168 a che cosa si riferisce?

C A R O L I , *relatore*. Ai provvedimenti in corso.

M O N N I . Anche a nome del mio Gruppo dichiaro di aderire pienamente alle conclusioni favorevoli alle quali è pervenuto l'onorevole relatore.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (2317) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pinna: « Proroga del termine di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, recante provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » (2128)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Pinna: « Proroga del termine di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, recante provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » e del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio notare che i due disegni di legge sono di identico contenuto, salvo una sola parola che, per la tecnica legislativa, ci farebbe preferire quello d'iniziativa del senatore Pinna, tuttavia, poichè il disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed una eventuale sua modificazione in quel senso ne determinerebbe il ritorno a quel ramo del Parlamento, io proporrei — salvo naturalmente il parere del Governo e

della Commissione — di approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 2317 e di dichiarare da esso assorbito il disegno di legge n. 2128.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sui due disegni di legge, dei quali do lettura:

DISEGNO DI LEGGE N. 2128

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati entro i dieci anni dalla sua entrata in vigore ».

DISEGNO DI LEGGE N. 2317

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore ».

Comunico che sui disegni di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

P O Ë T , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto la legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale, fu predisposta al fine di sanare la situazione di disordine, esistente nei libri del catasto rurale, che crea seri danni e numerosi svantaggi sia ai privati interessati che agli uffici statali. Tale legge, all'articolo 6, limita la sua efficacia ai procedimenti iniziati nei 5 anni dalla sua entrata in vigore: essa pertanto verrebbe a scadere alla fine dell'anno in corso.

Ora, poichè la legge in parola ha avuto finora, per vari motivi, scarsa applicazione, mentre sarebbe auspicabile una sua maggiore utilizzazione, si ritiene opportuno, da parte dei proponenti, di prorogare la sua efficacia per un altro quinquennio.

È un provvedimento che tutti gli avvocati ben conoscono, diretto a favorire la regolarizzazione dei titoli di proprietà rurale e degli stati di possesso dei beni rustici siti in zone montane. È a tutti noto quale fosse, specialmente nel passato, il semplicismo adottato in tali zone nei trasferimenti di proprietà, che si basavano esclusivamente sulla parola, sulla stretta di mano, su una semplice ricevuta oppure su un documento che non veniva neppure registrato. La legge n. 1610 del 1962 ha dato la possibilità di regolarizzare tali titoli senza necessità di pagare alcuna tassa di registro o di trascrizione, consentendo nel contempo, per quanto si riferisce alla prescrizione, quando non vi sia titolo, ma solo uno stato di possesso, una procedura più snella di quella prevista dal Codice, la quale — se tutto va *de plano* — permette entro un anno di svolgere tutte le pratiche relative e di ottenere la regolarizzazione definitiva.

Per queste considerazioni ritengo, quindi, che si tratti di disegni di legge meritevoli senz'altro della nostra approvazione.

La differenza tra il testo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pinna e quello del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi, richiamata dall'onorevole Presidente, si limita peraltro a questo: nel primo è usata l'espressione « entro i dieci anni », mentre nel secondo è usata l'espressione « nei dieci anni ». Al riguardo faccio però osservare che quest'ultima dizione è già usata nel testo originario della legge n. 1610.

K U N T Z E . C'è qualcuno che purtroppo ha cercato anche di abusare di questa legge.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo già nell'altro ramo del Parlamento ha avuto modo di avanzare alcune perplessità in ordine alla proroga della legge in parola — legge che

tra l'altro deroga ai princìpi generali che presiedono agli accertamenti giurisdizionali e non rispetta il principio del contraddittorio — anche in considerazione del fatto che 5 anni sembravano un tempo abbastanza ampio per regolarizzare le varie posizioni. Tuttavia, poichè non si possono disconoscere le esigenze prospettate dai presentatori dei disegni di legge, nonchè il fatto che essa sia stata poco utilizzata, il Governo — come già fece alla Camera dei deputati — pur rappresentando queste perplessità per dovere di chiarezza, non si oppone all'approvazione del provvedimento in esame rimettendosi al giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Non facendosi osservazioni in contrario, metto ai voti il disegno di legge n. 2317, che — come da me precedentemente proposto — viene ad assorbire il disegno di legge n. 2128.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari